

Un impegno in difesa di un elementare diritto di libertà e di progresso

NO al tentativo di privare gli italiani di una conquista civile e democratica

L'esperienza di tre anni della legge che le destre vogliono abolire

La possibilità di sciogliere i matrimoni falliti ha rinsaldato l'istituto familiare

In crescente diminuzione le domande di scioglimento - Rarissime le impugnazioni. Quasi tutti i divorziati avevano alle spalle lunghi anni di vita «fuorilegge»

Mancano, grosso modo, tre mesi allo svolgimento del referendum sulla legge 1° dicembre 1970 n. 898 che reca il titolo «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio» e già si nota, con la scesa in campo degli esponenti più oltranzisti della destra clericale e fascista, il tentativo di creare confusione tra la pubblica opinione circa il significato del voto e i contenuti della legge che verrà sottoposta al giudizio popolare. Si arriva al punto di considerare equivoco il voto sulla disinformazione di una parte dell'elettorato, per far credere che il referendum serve ad impedire che in Italia sia introdotto il divorzio, quasi che questo diritto civile non sia già garantito da una legge votata dal Parlamento, promulgata dal Capo dello Stato, legittimata dai pareri della Corte costituzionale.

Quando, tre anni or sono, la legge 898 è diventata legge dello Stato, collocando l'Italia tra quei Paesi - come il Canada, il Belgio, il Giappone, l'Australia, l'Argentina, il Venezuela e altri - che hanno una legislazione matrimoniale moderna, i promotori del referendum avevano tenuto conto dei pericoli ai quali sarebbe andata incontro la famiglia, esposta a fratture e lacerazioni. I fatti hanno dato torto, ma non ha loro impedito di lanciare una sorta di crociata ai cui obiettivi reali - come dimostra la scesa in campo dei fascisti - sono ben diversi dalla tutela di un istituto, quello della famiglia, che non è assolutamente minacciato e che, anzi, è stato rafforzato proprio dalla legge.

Una tutela economica

Questa legge, infatti, ha consentito soprattutto di sanare situazioni anomali, penose, che si trascinarono da anni ed ha, in un certo senso, determinato un incremento della natalità, perché ha consentito ad alcune decine di migliaia di coppie, che vivevano da anni fuori della legge, di regolarizzare con un nuovo matrimonio la posizione loro e dei loro figli. Quindi, non solo si tenuti pericoli per l'unità della famiglia si sono dimostrati infondati, come ha dichiarato il dottor Stella Richter, già procuratore generale presso la Cassazione ed ora presidente della stessa Corte, ma tanti «fuorilegge del matrimonio» sono diventati cittadini come gli altri.

D'altra parte, valgono le tre delle domande di divorzio (che sono tra l'altro superiori a quelle dei divorzi effettivamente effettuati) a dimostrare che la legge del 1° dicembre 1970 non ha attentato all'unità della famiglia italiana. Le domande di scioglimento del matrimonio, che erano state 55.615 nei tredici mesi decor-

si si presenta con caratteristiche del tutto diverse dal divorzio facile, previsto nella legislazione di certi Stati degli USA. Uno scioglimento, soprattutto, che prevede la tutela del coniuge più debole e dei figli, sia perché prevede la corresponsione di un assegno nella misura stabilita dal giudice e proporzionale al reddito, sia perché garantisce che la madre possa esercitare la patria potestà sui figli nati nel matrimonio che il giudice ha sciolto per fondati motivi.

Argomenti capziosi

L'altro argomento che la destra clericale porta avanti per sostenere la sua campagna sul referendum è che la possibilità di scioglimento del matrimonio è contraria alle convinzioni religiose di grande parte degli italiani. L'argomentazione è capziosa, sia perché la legge non impone a nessuno lo scioglimento di un vincolo liberamente scelto, anche se sono venute meno le condizioni che lo avevano determinato, sia perché nella generalità dei Paesi cattolici del mondo il divorzio esiste da decenni. Basti citare la Francia, l'Austria, la Polonia, l'Argentina, la Bolivia, il Venezuela e via elencando per rendersi conto che quello del divorzio non è un problema di religione ma semplicemente un problema di libertà.

C'è semmai da dire che la sola eccezione nell'Europa continentale, rappresentata dalla Spagna, dove il divorzio non è ammesso, confluisce nella dove i cittadini sono privati delle più elementari libertà, manca anche quella di rimediare ad un matrimonio fallito.

Una galleria di casi umani e di situazioni assurde che la legge ha sanato

La moglie abbandonata dal marito americano

Uno scioglimento e un nuovo matrimonio in punto di morte - Il divorzio li ha fatti incontrare dopo cinquanta anni. Divorziare con la legge italiana non è facile - Alcuni esempi di matrimoni annullati dai tribunali ecclesiastici

La legge 898 del 1° dicembre 1970, se ha sino ad oggi sanato la situazione di 60.000 coppie italiane che vivevano da anni in condizioni «illecite», non ha certo aperto la via al «divorzio facile» come esortano la destra clericale e fascista che la vorrebbe abolita. Lo dimostra l'articolo 3 della legge, che riassume il divorzio come l'«annullamento stesso dei procedimenti di separazione personale dei coniugi, che secondo i dati più recenti registrano un numero di divorzi che, per il loro aumento della popolazione, è all'aumento dei procedimenti di scioglimento del matrimonio che registrano una caduta verticale. Secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, infatti, mentre nel periodo gennaio-settembre 1972 erano stati esauriti 25.172 procedimenti di scioglimento del matrimonio, nello stesso periodo del 1973 i procedimenti esauriti sono stati 13.413 con una riduzione, quindi, del 46,7 per cento. Una riduzione netta si registra anche, nello stesso periodo, per i procedimenti soprarenti, che sono diminuiti del 26 per cento.

Una legge, dunque, quella che si vuole rimettere in discussione che, mentre consente di porre riparo a situazioni altrimenti insanabili, non rende certo agevole sciogliere un vincolo matrimoniale salvo, appunto, i pochissimi casi previsti dalla legge. Appare quindi singolare che la destra clericale appoggiata dai fascisti offenda contro la possibilità offerta ai cittadini di risolvere situazioni insanabili con lo scioglimento del matrimonio. I motivi di nullità matrimoniali ammessi dai tribunali ecclesiastici sono diventati assai più numerosi di quanto non



Un divorzio difficile: questi i casi previsti

La legge che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, così come dimostra l'esperienza di questi 3 anni di applicazione, non solo non ha arrecato danni all'istituto della famiglia, ma ha anzi contribuito a sanare situazioni particolarmente penose. Non si tratta infatti di una legge che consente il «divorzio facile» ma che, come è scritto nell'art. 1, consente al giudice lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esposto inutilmente il tentativo di conciliazione... accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.

Eccezione la legge individua e limita i casi nei quali è possibile lo scioglimento del matrimonio:

- a) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza;
- b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o costruzione del coniuge o di un figlio anche adottivo alla prostituzione, nonché per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo;
- c) a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo;
- d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio anche adottivo.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui idoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

a) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'indoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione del convenuto, la di lui idoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

mero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

a) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'indoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione del convenuto, la di lui idoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

a) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'indoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione del convenuto, la di lui idoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

dente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza. Quando vi sia opposizione del coniuge, convenuto il termine di cui sopra, è elevato:
ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;
ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto;

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non è stato consumato.

Di fronte a situazioni di questo genere riesce difficile capire come i paladini del referendum possano sostenere l'immoralità di un istituto come il divorzio, tanto più che proprio i tribunali ecclesiastici, sempre che uno possa permettersi, sono di manica molto più larga con i cattolici che vogliono sciogliere il vincolo del matrimonio. Non siano i tribunali italiani per la neutralità dei cittadini. La Sacra Rota, ad esempio, ha annullato il matrimonio di una litza soltanto perché ha dimostrato che il fidanzato, per sposarla, le aveva detto una piccola bugia, sostenendo di avere, in realtà, una laurea in diritto. La stessa Rota ha annullato il matrimonio di una donna perché ha detto una bugia, sostenendo di avere, in realtà, una laurea in diritto.

Il tribunale ecclesiastico, per fare un altro esempio, ha annullato un matrimonio perché la moglie del ricorrente aveva contratto la tubercolosi prima della nozze. Il marito aveva affermato: «Non mi riterrai mai marito di una donna malata ai polmoni».

Si tratta, come è evidente, di casi limite, ma che dimostrano quali possibilità vi siano di sciogliere un matrimonio presso la Sacra Rota, solo che si sappia trovare l'avvocato esperto e il prete giusto quando il matrimonio non regge più.

Per un sostegno di massa alla battaglia in difesa di una civile conquista di libertà e progresso contribuite alla raccolta di 1 MILIARDO E MEZZO per la campagna dei comunisti sul referendum!